SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

VENERDI 28 APRILE 1961

(96ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento dei contributi di cui alle leggi 27 novembre 1956, n. 1367, e 10 dicembre 1958, n. 1094 » (1336) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1659, 1660, 1661
BERGAMASCO, *relatore* 1660, 1661
CENINI 1660, 1661
PIOLA 1661

« Assegnazione di contributi alla "Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale" » (1388) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1661, 1662, 1663
BERTOLI 1661, 1662
PARATORE 1661, 1662
PONTI, *relatore* 1661, 1662, 1663
SPAGNOLLI 1662

La seduta è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Giacometti, Minio, Oliva, Paratore, Parri, Pesenti, Piola, Ponti, Roda, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Ruggeri è sostituito dal senatore Simonucci.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro e per il tesoro De Giovine.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento dei contributi di cui alle leggi 27 novembre 1956, n. 1367, e 10 dicembre 1958, n. 1094 » (1336) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Deroga all'articolo 56 del regio decreto

18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento dei contributi di cui alle leggi 27 novembre 1956, n. 1367, e 10 dicembre 1958, n. 1094 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il limite delle aperture di credito, di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è elevato a lire 50 milioni per il pagamento dei contributi nelle spese di acquisto di sementi elette e per gli acquisti di sementi da distribuire gratuitamente a norma degli articoli 2 e 3 della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, nonchè per l'erogazione dei contributi e per il pagamento delle spese di cui all'articolo 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) della legge 27 novembre 1956, n. 1367, relativa al potenziamento, al miglioramento e al risanamento del patrimonio zootecnico.

B E R G A M A S C O , *relatore*. Il presente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, deriva dalla fusione di due distinti disegni di legge, il primo in data 6 luglio 1960 del deputato Aimi, il secondo, in data 16 novembre 1960, di iniziativa governativa. L'uno e l'altro erano indirizzati ad elevare a favore di funzionari delegati, nella fattispecie a favore degli Ispettorati agrari provinciali, il limite delle aperture di credito, rese necessarie dall'applicazione delle provvidenze previste, per quanto riguarda il testo Aimi, dalla legge 27 novembre 1956, n. 1367, per il potenziamento, miglioramento e risanamento del patrimonio zootecnico, e, per quanto riguarda il testo governativo, dalla legge 10 dicembre 1958, n. 1094, per l'acquisto e la distribuzione gratuita di sementi selezionate, nonchè per la produzione delle sementi stesse.

Tale limite è attualmente segnato dall'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, che così recita: « È in facoltà dell'Amministrazione di disporre per lo stesso oggetto più aperture di credito a favore dello stesso funzionario, purchè l'importo complessivo delle somme non ancora giustificate non superi i limiti stabiliti dall'articolo 56 », che erano allora di lire 250.000 e, attraverso le successive modifiche, sono ora di lire 15.000.000.

Ma, tenendo conto dei rilevanti importi previsti dalle due leggi sopra citate — la legge relativa al patrimonio zootecnico dispone contributi per un importo di due miliardi annui, mentre i fondi stanziati in applicazione della legge sulle sementi selezionate raggiungono nel quinquennio 1959-63 ben 22 miliardi — risulta chiaro che il limite imposto dalle leggi di contabilità agli Ispettorati (ai quali la materia compete, in dipendenza del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento amministrativo), non può a meno di creare, come crea, gravi difficoltà per la rapida e tempestiva applicazione di dette provvidenze — si pensi per esempio alla brevità del periodo delle semine — sicchè si formano degli accumuli presso gli Ispettorati di ordinativi di pagamenti, che riguardano precedenti esercizi e che non possono essere pagati a causa delle suddette limitazioni.

A correggere tale stato di cose è appunto diretto il disegno di legge in esame che prevede l'elevazione del limite di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, da 15 a 50 milioni di lire, sia per i contributi a favore delle sementi, come per quelli a favore del patrimonio zootecnico, così come avevano ritenuto i proponenti delle due separate iniziative legislative.

Il disegno di legge merita pertanto, ad avviso del relatore, l'approvazione della Commissione.

P R E S I D E N T E . Mi pare che non vi sia alcuna osservazione da fare sul disegno di legge, in quanto esso è una appendice di altri disegni di legge già approvati dalla nostra Commissione intesi ad elevare i limiti di pagamenti affidati a funzionari.

C E N I N I . Si tratta di un aumento del limite o di una deroga?

P R E S I D E N T E . Nel titolo è detto chiaramente che si tratta di una deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923.

BERGAMASCO, *relatore*. È deroga che comporta un aumento.

CENINI. Allora sarebbe meglio precisare, nel titolo del provvedimento, che, anzichè « deroga », trattasi di « modificazione ».

PIOLA. La deroga permanente è una modifica. Mi pare che non sia il caso di rimandare il disegno di legge alla Camera per una correzione del tutto formale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Assegnazione di contributi alla " Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale " » (1388)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione di contributi alla " Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale " ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PONTI, *relatore*. Il disegno di legge al nostro esame propone di assegnare un contributo straordinario per l'esercizio 1960-61 di 3.000.000 e successivamente un contributo ordinario di 2.000.000 di lire annui alla « Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale ». Questa fondazione dispone già di un capitale fisso, costituitosi con donazioni ed altri proventi, ma naturalmente questo capitale non è sufficiente a dare un utile che risponda alle esigenze di questi studi, che soprattutto sono costituite da premi assegnati a studi particolari su temi che vengono precisati di anno in anno dalla speciale commissione composta da un professore universitario, dal direttore generale del bilancio e da un ispettore del bilancio. Altra spesa è costituita da borse di studio da assegnarsi a studenti universitari che si specializzino in questi studi di scienze economico-sociali e in modo particolare relativi al bilancio. In realtà, diversamente da quanto accade all'estero, in Italia non sono molto sviluppati gli studi su questo settore.

Noi abbiamo sempre delle strutture tradizionali, mentre lo stesso orientamento che c'è, per esempio, nel senso di creare una analogia fra i bilanci degli Stati che fanno parte delle organizzazioni comunitarie comporta precisamente degli studi del tutto particolari, studi di comparazione e di confronto. La somma, come ho detto, è molto modesta, specie se messa in relazione agli scopi che la Fondazione si propone, ed anche perchè l'ente beneficia di altri cespiti.

BERTOLI. Si può sapere a quanto ammonta il bilancio della Fondazione?

PONTI, *relatore*. Il bilancio è modestissimo in quanto non esistono spese per il Consiglio di amministrazione: gratuito è l'incarico di presidente e gratuita è la prestazione dei consiglieri: si tratta semplicemente di pagare le borse di studio e il premio, che normalmente è di un milione di lire.

BERTOLI. Si può sapere quanto spende la Fondazione all'anno?

PONTI, *relatore*. Non saprei con esattezza, ma ritengo che le spese non superino i 3-4 milioni di lire all'anno. La Fondazione, comunque, ha un capitale di nove milioni e mezzo e le sue spese consistono sostanzialmente in questo: generalmente un premio di un milione, che può anche non essere assegnato, per quanto i concorrenti siano sempre molti, premio destinato a studiosi di scienze economico-sociali per incrementare particolarmente gli studi in questo settore del bilancio statale; l'altra spesa è costituita, come già ho detto, da borse di studio di perfezionamento a giovani che si applicano a questa particolare disciplina e che vanno all'estero per completare i loro studi

PARATORE. E la copertura?

PONTI, *relatore*. Per l'esercizio 1960-1961 è data da una corrispondente quota della disponibilità recata dalla legge 21 luglio

1960, n. 722, cioè da una nota di variazione che è stata approvata.

PARATORE. Ma che cosa dice in sostanza la nota?

PONTI, *relatore*. È una nota di variazione la quale attribuisce ai capitoli dei vari Ministeri delle somme, fra cui evidentemente quella necessaria a coprire la spesa del disegno di legge in esame: si tratta di somme che non sono state usate o non sono state assegnate.

PARATORE. In questo caso le somme vanno in economia.

PONTI, *relatore*. La legge cui mi riferisco è stata pubblicata nel n. 181 della *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1960

PRESIDENTE. La nota di variazione di cui trattasi, pubblicata il 21 luglio 1960, dice che nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1959-60 sono introdotte le variazioni di cui alla tabella B di variazione allo stato di previsione e porta un totale di 134.117.812.495 lire. Quindi ci saranno anche i tre milioni previsti dal disegno di legge.

PARATORE. Ma quelle somme sono state stanziate per coprire altre spese...

PONTI, *relatore*. ...per coprire spese di altri Ministeri, tra i quali quello del bilancio.

PARATORE. Ma vorrei sapere se vi è una eccedenza per coprire la spesa prevista dal disegno di legge in esame

BERTOLI. Da uno sguardo tra le entrate e le uscite, ci dovrebbe essere una differenza disponibile ma non sappiamo se è stata impiegata per altre spese: ed è quanto vorrebbe sapere il senatore Paratore.

PONTI, *relatore*. Poichè il disegno di legge è stato presentato dai Ministri del bilancio e del tesoro, evidentemente la somma necessaria è stata reperita attraverso la Ragioneria generale dello Stato. E quindi non c'è alcun dubbio che vi sia la disponibilità. D'altra parte è precisato nell'articolo 2 del disegno di legge in esame che all'onere si farà fronte con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dalla legge 21 luglio 1960. Se non c'è tale disponibilità non ha luogo il finanziamento. Ma ho ragione di ritenere, ripeto, che essendo stato presentato il provvedimento dal Ministro del tesoro di concerto con quello del bilancio, la disponibilità sia stata calcolata ed accertata.

PARATORE. Chiedo che il relatore accerti meglio: non bastano le considerazioni. Ho il massimo rispetto delle personalità cui si è riferito il relatore, ma se anche si trattasse del Presidente della Repubblica e non per 3 milioni, ma anche se si trattasse di solo 300.000 lire, occorre che vi sia un documento che comprovi la copertura di una spesa proposta da un disegno di legge.

Propongo senz'altro che il relatore — rinviandosi l'approvazione del disegno di legge alla settimana ventura — si accerti della disponibilità e quindi della copertura effettiva. Mi pare che non sia materia urgentissima quella di cui si discute oggi.

PRESIDENTE La disponibilità c'è nel complesso delle somme iscritte nella nota di variazione, poichè tra il dare e l'avere vi è una eccedenza attiva.

PONTI, *relatore*. Ho chiesto anch'io e mi è stato risposto che ci sono delle disponibilità piuttosto larghe, dalle quali trarre la quota necessaria per la copertura della spesa prevista.

PARATORE. In tema di finanza pubblica la disponibilità non significa niente; hanno valore soltanto le cifre.

SPAGNOLLI. Bisognerebbe fare una lunga operazione di calcolo tra il dare e l'avere; ma siccome si parla di disponibilità netta, evidentemente nel conguaglio ci deve essere il fondo da cui attingere i tre milioni.

PRESIDENTE. Piuttosto bisogna fare attenzione al fatto che il provvedimento,

per il contributo ordinario, dice « a partire dal bilancio 1961-62 ».

P O N T I , *relatore*. La variazione è nel fondo globale dello stato di previsione dell'esercizio anzidetto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È assegnato alla « Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale » un contributo straordinario di lire 3 000.000 e, a partire dall'esercizio finanziario 1961-62, un contributo ordinario annuo di lire 2 milioni.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere di lire 3.000.000 di cui al precedente articolo 1 si fa fronte con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dalla legge 21 luglio 1960, n. 722.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari